



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2014

Norme aggiuntive in materia di concorso alla protezione dell'ambiente da parte delle guardie particolari giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute

ONOREVOLI SENATORI. – La protezione dell'ambiente e del patrimonio faunistico nazionale costituisce un'obbligazione nei confronti delle generazioni future che nessuna ristrettezza di bilancio permette di accantonare. Rappresenta invece una priorità, che risulta possibile soddisfare anche con il più organico coinvolgimento delle cosiddette «guardie ecozoofile».

Sotto questo nome sono conosciute le guardie particolari giurate che appartengono alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui capacità di collaborare efficacemente con le Amministrazioni pubbliche è attualmente limitata dalla circostanza che non siano loro riconosciute le funzioni di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.

Con il presente disegno di legge si intende ovviare a questa lacuna, novellando

il comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in modo tale che risulti chiaro come alla vigilanza sul rispetto dell'intera normativa relativa alla protezione degli animali, ivi comprese le leggi speciali in materia e di quelle sulla caccia e sulla pesca, possano in futuro concorrere anche le guardie particolari giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza limitazione di sorta da parte degli uffici territoriali del Governo competenti. Il meccanismo individuato a questo scopo è la concessione alla guardie ecozoofile della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Il provvedimento, che consta di un unico articolo, non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Attese la sua urgenza ed elevata valenza sociale, se ne auspica la rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è sostituito dal seguente:

«2. Alla vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e dell'ambiente, ivi comprese delle leggi speciali in materia e di quelle sulla caccia e sulla pesca, concorrono, senza limitazione di sorta da parte degli uffici territoriali del Governo competenti, anche le guardie particolari giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che possono esercitare le funzioni di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale».

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, gli uffici territoriali del Governo riconoscono alle guardie particolari giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria.

